

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

pronunciando sul ricorso ex art. 670 cpc depositato in data 25 ottobre 2016 da Z. A. con l'avv. R.Cinti

CONTRO

Z. N. e P. C. con gli avv.ti L. Lambertini e F.Cena

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 dicembre 2016;

RILEVATO CHE

In via preliminare va rilevata la palese infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia del tribunale di Verona sollevata dalle resistenti;

il presente procedimento è stato introdotto da A. Z., dopo che il tribunale delle imprese di Venezia si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sull'identica istanza cautelare che egli aveva proposto davanti a quell'autorità giudiziaria;

come già davanti ad essa, infatti, anche in questa sede lo Z. ha chiesto l'autorizzazione a procedere al sequestro giudiziario delle quote, già appartenute al proprio de cuis Sergio Z., nella Z. H. S.r.l. (già azienda vinicola Z. s.n.c.) e nella Z. azienda V. S.r.l. e andate in successione, per quanto di spettanza, alle resistenti;

in particolare il ricorrente, a sostegno della domanda cautelare, ha allegato di essere in realtà egli stesso il maggior titolare delle partecipazioni in questione in forza del reperimento di scheda testamentaria olografo del 30 aprile 2008 in base alla quale Sergio Z. avrebbe regolato la sua successione, tra l'altro attribuendo le sue quote in Z. H. e in Z. Azienda V. S.r.I. per il 55% al ricorrente medesimo e per il 30% alla figlia N. e per il rimanente 15% alla moglie C. P.;

orbene, il tribunale delle imprese di Venezia, sia in sede di primo grado cautelare che in sede di reclamo, ha escluso che la presente controversia abbia ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali ovvero un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali e diritti inerenti e che quindi spetti alla competenza del tribunale delle imprese ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) d.l. 24 gennaio 2012, convertito in l. 24 marzo 2012, n.27;

in particolare nell'ordinanza del 22 settembre 2016 quel giudice, in ha/affermato in/maniera composizione collegiale, del tutto condivisibile, che nel caso di specie "la questione relativa alla titolarità delle quote sociali delle quali viene richiesto sequestro giudiziario, sottesa alla cautela invocata, dipende dall'accertamento dell'autenticità del testamento olografo rinvenuto che ne costituisce quindi l'antecedente logico... in sostanza il giudizio di merito che deve seguire il procedimento cautelare, concerne proprio l'accertamento della qualità di erede in capo al ricorrente, mentre l'attribuzione delle quote sociali, che presuppone tale accertamento, ne rappresenta una conseguenza, dovuta alla mera circostanza che l'asse ereditario è costituito da quote sociali";

si noti peraltro che le stesse resistenti già in altre due occasioni hanno impostato le loro difese su tali presupposti giuridici;

infatti, come ha opportunamente evidenziato la difesa del ricorrente nelle note autorizzate di replica, proprio le resistenti avevano sollevato l'eccezione di incompetenza per materia davanti al tribunale delle imprese di Venezia nella comparsa di costituzione risposta del procedimento svoltosi davanti ad esso (chiarissimi sul punto sono i passi di tale atto, prodotto come doc. 58 da parte ricorrente, richiamati alle pagg. 5-6 delle note autorizzate di replica);

inoltre proprio in virtù della ritenuta competenza del tribunale di Verona in base ai criteri di cui all'art. 22 c.p.c. le odierne resistenti hanno promosso davanti ad esso, con atto di citazione del 23 febbraio 2016 (doc. 35 di parte resistente, richiamato al punto 30 della narrativa della comparsa di costituzione e risposta), un giudizio diretto a fare dichiarare la nullità sia del testamento del 30 aprile 2008 che di quello precedente del 13 dicembre 2009, ritenendoli entrambi apocrifi;

alla luce di tale considerazione risulta palese il contrasto con quella impostazione della posizione assunta nel presente giudizio cautelare dalle medesime resistenti, come sottolineato dalla difesa del ricorrente, con diretta incidenza di esso sul relativo regime delle spese come si dirà di qui a breve;

venendo al merito il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto davanti a giudice funzionalmente incompetente;

infatti, come sopra detto e come evidenziato anche dal Tribunale delle imprese di Venezia nella ordinanza collegiale del 22 settembre 2016, la causa relativa all'accertamento della autenticità del testamento in virtù del quale il ricorrente ha promosso il presente giudizio e della conseguente qualità di erede testamentario dello Z., è già pendente davanti al tribunale di Verona ed essa è propedeutica al riconoscimento della titolarità delle quote delle due società sopraccitate in capo allo Z.;

il ricorrente ha assunto l'erroneità di tale affermazione sulla base del rilievo che in quel giudizio egli non ha svolto domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione delle quote delle due società ma tale circostanza, non costituisce un ostacolo alla proposizione della domanda cautelare in esame in quel giudizio, dal momento che esso verte

sull'accertamento della validità del testamento invocato in questa sede dallo Z. e conseguentemente della sua qualità di erede testamentario; del resto il ricorrente in quel giudizio si è opposto all'accoglimento della domanda di accertamento negativo svolta dalle odierne resistenti con riguardo al testamento del 30 aprile 2008 (cfr. comparsa di risposta di quel giudizio prodotta sub 45), cosicchè l'eventuale rigetto di essa comporterà necessariamente un accertamento positivo in favore dello Z. e la consequente necessità di provvedere ad una intestazione delle quote

delle due società conforme al testamento, piuttosto che il sorgere a carico delle resistenti di un obbligo alla loro restituzione (appare quindi anche assai dubbia la configurabilità della domanda di condanna ipotizzata dalla

difesa del ricorrente);

alla luce delle superiori considerazioni la domanda cautelare va proposta davanti al giudice della predetta causa di merito in virtù del criterio attributivo della competenza cautelare in corso di causa di cui all'articolo 669-quater, primo comma, c.p.c.;

venendo alla regolamentazione delle spese processuali, a prescindere dalla soccombenza del ricorrente può disporsi la compensazione delle stesse in applicazione del combinato disposto degli artt. 88 e 92, primo comma, c.p.c.;

deve infatti giudicarsi contrario al dovere di realtà e probità fissato dall'articolo 88 c.p.c. il comportamento processuale tenuto dalle resistenti e consistito nell'invocare, a fronte della medesima istanza cautelare (in quanto fondata sui medesimi presupposti di fatto e di diritto), l'applicazione di due criteri determinativi della competenza per materia dell'autorità giudiziaria, che presuppongono due diverse, e tra loro inconciliabili, causae petendi;

infatti la sola finalità che può riconoscersi ad una simile difesa è quella di ritardare la trattazione nel merito della controversia senza considerare l'aggravio che essa comporta per il sistema giudiziario nel suo complesso; anche alla luce di tali considerazioni va poi rigettata la domanda avanzata dalla difesa delle resistenti ai sensi dell'art. 89 c.p.c. con riguardo ad alcune espressioni contenute nelle note autorizzate di replica del ricorrente;

infatti a giurisprudenza di legittimità ha affermato più volte che: "La sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi prevista dall'art. 89 c.p.c., ... va esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalla esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue tesi e affermazioni" (così ex plurimis Cass. 20 gennaio 2004, n. 805).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe e, visti gli artt. 88 e 92, comma 2, c.p.c., compensa tra le parti le spese del presente procedimento. Verona 20 dicembre 2016

Il giudice